



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

N. 2 – Verona, 26 febbraio 2019

SOMMARIO

SCADENZARIO:

- Marzo 2019 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Gennaio 2019 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: media annuale cambi 2018 Pag. 6
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Gennaio 2019 Pag. 6

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Albo Gestori Rifiuti – Disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo Pag. 7
- Albo Gestori Rifiuti – Compiti del responsabile tecnico Pag. 7
- Albo Gestori Rifiuti – Test di verifica idoneità del responsabile tecnico Pag. 8
- Sicurezza Lavoro – Sanzioni maggiorate, Legge di Bilancio 2019 Pag. 8
- EMAS – Modificato l'Allegato IV relativo alla dichiarazione ambientale prevista dal Regolamento 1221/2009 Pag. 10
- Ambiente – Divieto di produrre e commercializzare bastoncini non biodegradabili e compostabili, nonché cosmetici contenenti microplastiche Pag. 11
- Reach/CLP – Aggiornamento della Candidate List Pag. 12
- Ecolabel – Aggiornati i requisiti per carta grafica, tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta Pag. 13
- Ecolabel – Requisiti per lubrificanti Pag. 13
- Ambiente – Disposizioni nella Legge di Bilancio n. 145/2018 (inquinamento acustico, plastiche monouso, pneumatici fuori uso) Pag. 14
- Rifiuti/EOW – Analisi sul granulato di conglomerato bituminoso, errata corrige del Ministero Ambiente Pag. 15
- Sicurezza Lavoro – Inail, Modello OT/24 in scadenza il 28 febbraio p.v. Pag. 16
- Rifiuti/Sistri – Confermata l'abrogazione del Sistri, istituzione del registro elettronico nazionale gestito direttamente dal Ministero Ambiente, L. 12/2019 Pag. 16
- FGAS – Gas fluorurati effetto serra, impianti ed attrezzature di climatizzazione, trattamento aria e refrigerazione, nuovo D.P.R. 146/2018 Pag. 19
- Sicurezza Lavoro – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, disponibile la nuova versione febbraio 2019 Pag. 23
- Rifiuti – MUD 2019, nuova modulistica, nessuna modifica per quanto riguarda i produttori, scadenza 22 giugno p.v. Pag. 24

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 25

SCADENZARIO MARZO 2019

01.03.19 ⇒ PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER I COV:

il Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n. 161 prevede che i soggetti che immettono sul mercato pitture e vernici e prodotti per carrozzeria elencati nell'allegato I al medesimo decreto, trasmettano per il tramite delle Camere di commercio al Ministero dell'Ambiente **entro il 1° marzo** di ogni anno, i dati e le informazioni previsti dalla normativa, riferiti all'anno precedente.

04.03.19 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° febbraio 2019;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° febbraio 2019.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

07.03.19 ⇒ CERTIFICAZIONE UNICA 2019:

termine ultimo per l'invio della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate.

I soggetti interessati alla comunicazione di tale modello son coloro che nel 2018 hanno corrisposto somme soggette a ritenuta alla fonte o coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

Modalità:

La sola modalità di presentazione avviene per via telematica, direttamente o da parte di un intermediario abilitato.

15.03.19 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

18.03.19 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di febbraio 2019, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100, come modificato dal DPR 7.12.01, n. 435.
Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

18.03.19 ⇒ TASSA ANNUALE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE:

scade il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti a questo adempimento, da parte di esercenti imprese, soggetti ad Iva.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella SEZIONE ERARIO CON IL codice versamento: **7085**

18.03.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVISORIE:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvisorie operate nel mese di febbraio (cod. 1038 – 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

18.03.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di febbraio (cod. 1001 – 1002 – 1004 – 1012 - ecc.).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

18.03.19 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3847 addizionale comunale. Acconto
- 3848 addizionale comunale. Saldo

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

18.03.19 ⇒ IVA - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE:

scade il termine per l'effettuazione del versamento del conguaglio dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo d'imposta **2018**.

Il versamento può essere effettuato in forma rateizzata e con applicazione degli interessi con scadenza entro il giorno 16 di ciascun mese e comunque non oltre il mese di novembre.

18.03.19 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di febbraio ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

18.03.19 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**19.03.19 ⇒ RAVVEDIMENTO – VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE
(ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

21.03.19 ⇒ FONDAPI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre gennaio-febbraio 2019 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

25.03.19 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;

per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **febbraio 2019**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

Presentazione:

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

31.03.19 ⇒ ENASARCO F.I.R.R.:

scade il termine per il versamento all'Enasarco da parte delle ditte mandanti, dei contributi per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto. Misura e contributi sono rimasti invariati.

31.03.19 ⇒ I.V.A. - ADEMPIMENTI DI FINE MESE:

Fatture d'acquisto: il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98).

Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

Acquisti agevolati: i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, devono annotare entro oggi l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabili all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti e delle importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell'imposta.

Sedi secondarie: per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

Scambi intracomunitari - Autofatture: scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente.

Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri: i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei chilometri (dal contachilometri del mezzo) da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.

31.03.19 ⇒ INPS - UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di febbraio 2019.

31.03.19 ⇒ CANONI DEMANIALI PER L'USO DELLE ACQUE PUBBLICHE:

scade il termine per il pagamento del canone demaniale annuo per tutti i soggetti titolari di un atto di concessione a derivare autonomamente acqua pubblica (quali pozzi, sorgenti o corsi idrici superficiali). Si ricorda che questo adempimento **non riguarda** il caso di fornitura idrica tramite acquedotto. I canoni per l'uso delle acque nel territorio veneto sono versati a Regione Veneto sia per le piccole sia per le grandi derivazioni. Il canone demaniale per l'uso dell'acqua è annuo ed anticipato, l'obbligo al pagamento si origina al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Le somme dovute devono essere corrisposte in un'unica soluzione anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno solare di riferimento.

31.03.19 ⇒ LAVORI USURANTI - COMUNICAZIONE:

comunicazione annuale telematica sul sito internet clic lavoro.gov.it con mod. LAV-US relativa al periodo o ai periodi nei quali ogni dipendente ha svolto nel 2018 le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti (art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. 67/2011), nonché, in caso di svolgimento di lavoro notturno per ogni dipendente, del numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia.

A tal proposito seguirà apposita circolare dell'Ufficio Relazioni Industriali.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email s.brescianini@apiverona.net - tel. 0458102001

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI GENNAIO 2019

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di GENNAIO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
GENNAIO	2018	/ GENNAIO	2019
			+0,7%
			+0,53%

- Variazione biennale:

			75%
GENNAIO	2017	/ GENNAIO	2019
			+1,6%
			+1,20%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2019	+0,7												2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	+12,3	+11,6	+11,9	1978

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:
MEDIA ANNUALE CAMBI 2018**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa all'anno 2018, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5797
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,5294
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4532
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	130,3959
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,5975
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,88471
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1810
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,2583
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,1550

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:
CAMBI MESE DI GENNAIO 2019**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di GENNAIO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5975
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,5196
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4657
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	124,3414
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,7631
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,88603
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1416
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,2685
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,1297

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

ALBO GESTORI RIFIUTI DISPONIBILITA' DEI VEICOLI AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Pubblicata la Circolare n. 1 del 28 gennaio 2019 con la quale il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali fornisce dei chiarimenti in merito alla disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo.

In particolare, il Comitato nazionale ritiene che un veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. preso in locazione da una impresa di noleggio di cui all'articolo 84, comma 4, del Codice della strada, la quale lo ha in disponibilità mediante locazione da altra impresa di noleggio, possa, per quanto concerne il titolo di disponibilità, essere considerato idoneo ai fini dell'iscrizione all'Albo.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ALBO GESTORI RIFIUTI COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Pubblicata la Delibera n. 01/ALBO/CN del 23 gennaio 2019 contenente *“Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014.”*

Con tale provvedimento vengono indicati in dettaglio i compiti del responsabile tecnico, ricordando i compiti generali, comuni a tutte le categorie di iscrizione, quali coordinare le attività dell'impresa, definire le procedure per gestire eventuali emergenze ed incidenti, vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione, verificare la validità delle iscrizioni dei soggetti cui vengono affidati i rifiuti.

Sono inoltre riportati i compiti specifici per le categorie 1, 4 e 5 e 6 - trasporto di rifiuti; per la categoria 1 – gestione dei centri di raccolta; per la categoria 8 - intermediazione e commercio; per la categoria 9 - bonifica di siti e per la categoria 10 - bonifica di beni contenenti amianto.

Il testo della Delibera è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ALBO GESTORI RIFIUTI TEST DI VERIFICA IDONEITA' DEL RESPONSABILE TECNICO

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Sono disponibili sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali i set completi dei Quiz delle Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico (art. 13 comma 1 D.M. 120/2014; art. 2 Delibera del Comitato Nazionale n. 6/2017), aggiornati al 21 dicembre 2018.

Sono suddivisi nei moduli di cui all'allegato C della Delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 30/05/2017 e aggiornati al 24 gennaio 2019:

- Modulo Obbligatorio per tutte le categorie
- Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 - 4 – 5
- Modulo Specialistico. Categoria 8 - intermediazione e commercio rifiuti
- Modulo Specialistico. Categoria 9 - bonifica di siti
- Modulo Specialistico. Categoria 10 - attività di bonifica di beni contenenti amianto

I set completi in lingua tedesca, aggiornati al 24 gennaio 2019, sono disponibili qui:

- Modulo Obbligatorio per tutte le categorie DE
- Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 - 4 - 5 DE
- Modulo Specialistico. Categoria 8 - intermediazione e commercio rifiuti DE
- Modulo Specialistico. Categoria 9 - bonifica di siti DE
- Modulo Specialistico. Categoria 10 - attività di bonifica di beni contenenti amianto DE

SICUREZZA LAVORO SANZIONI MAGGIORATE, LEGGE DI BILANCIO 2019

Fonte *Ispettorato Nazionale del Lavoro*

La Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 contenente il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018, contiene alcune modifiche per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza del lavoro.

In particolare viene stabilito un aumento del 10% degli importi delle sanzioni in via amministrativa o penale relative alla violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Vengono invece aumentate del 20% gli importi delle sanzioni relative alla violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Al riguardo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle suddette maggiorazioni.

Successivamente ha fornito ulteriori chiarimenti con la Nota n. 1148 del 5 febbraio 2019, ad integrazione della precedente Circolare n. 2/2019.

In particolare, l'Ispettorato approfondisce il raddoppio delle maggiorazioni in caso di recidiva del datore di lavoro in quanto destinatario, nei 3 anni precedenti, di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. La disposizione sanziona la reiterazione dei "medesimi illeciti", cioè l'ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio.

Con riferimento al soggetto destinatario delle maggiorazioni raddoppiate, il legislatore ha utilizzato l'espressione "*datore di lavoro... destinatario di sanzioni amministrative o penali...*". In tal caso, ai fini della verifica sulla sussistenza della "recidiva", il destinatario delle sanzioni va individuato nel soggetto che, nell'ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di:

- "trasgressore" in caso di violazioni amministrative;
- "datore di lavoro" in caso di violazioni punite dal D.Lgs. n. 81/2008 (nel quale è infatti contenuta una nozione di "datore di lavoro").

Ai fini della recidiva occorrerà far riferimento agli illeciti definitivamente accertati, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza in riferimento all'art. 8 bis della Legge n. 689/1981. La disposizione in esame non reca infatti formule di deroga al principio generale, a differenza di quella utilizzata – ad esempio – all'art. 8, co. 2 lett. b), della Legge n. 199/2016 che ricomprende esplicitamente tutte le sanzioni amministrative "ancorché non definitive".

La definitività dell'illecito, come noto, consegue:

- allo spirare del termine per impugnare l'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 Legge n. 689/1981;
- nell'ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta;
- al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza.

Ciò stante, ai fini dell'applicazione dell'aumento in questione, il significato da attribuire all'espressione "*essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente*" va inteso nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.

Sono da considerarsi ostative all'applicazione dell'aumento per la prevista recidiva, in ogni caso, le ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge n. 689/1981, ai sensi di quanto disposto espressamente dal comma 4 dell'art. 8 bis, cui va equiparato il pagamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Allo stesso modo non può riconoscersi rilevanza agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004.

Va infine chiarito che gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di cui trattasi non debbono essere stati commessi dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione atteso che, come ha chiarito la giurisprudenza per casi analoghi – ad es. in materia di recidiva per il reato di cui all'art. 186 C.d.S. – si tratta di "*una condizione che assolutamente non è stabilita dalla norma che si limita a prevedere una sanzione più gravosa per chi si trova nella situazione oggettiva di aver già commesso analoga violazione...ritenendo evidentemente tale situazione indice di maggiore pericolosità e meritevole di una sanzione maggiore*" (Cass. Sez. IV Penale, 7 febbraio – 5 aprile 2013, n. 15913).

La Circolare n. 2/2019 e la Nota integrativa sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

EMAS MODIFICATO L'ALLEGATO IV RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE PREVISTA DAL REGOLAMENTO 1221/2009

Publicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 325 del 20.12.2018 il Regolamento UE 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica l'allegato IV del Regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Il nuovo provvedimento, in vigore dall'8 gennaio u.s., sostituisce completamente l'allegato IV del Regolamento CE 1221/2009 che stabilisce i requisiti della comunicazione ambientale che deve essere predisposta ed annualmente aggiornata da ciascuna organizzazione registrata EMAS. Tale sostituzione si è resa necessaria in ragione dei numerosi miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza acquisita nel funzionamento di EMAS.

E' previsto un periodo transitorio per tutte le dichiarazioni ambientali che devono essere convalidate tra l'8 gennaio 2019 e l'8 gennaio 2020. Infatti, queste dichiarazioni potranno essere convalidate senza tenere in considerazione la presente modifica dell'allegato IV.

Le principali novità riguardano:

- la descrizione della struttura di governance dell'organizzazione, delle azioni attuate per garantire la conformità agli obblighi normativi, e di quelle per migliorare le prestazioni ambientali;
- una dichiarazione esplicita relativa alla conformità giuridica;
- l'adozione dell'indicatore "produzione totale di energia rinnovabile";
- l'adozione di indicatori di dettaglio per quanto riguarda l'uso del suolo in relazione alla biodiversità.

Viene prevista la possibilità di inserire la dichiarazione ambientale in altri documenti dell'organizzazione (ad esempio relazioni di gestione, di sostenibilità o di responsabilità sociale) a condizione che siano distinte chiaramente le informazioni convalidate da quelle non convalidate.

Si ricorda che, come riportato sul sito ministeriale www.isprambiente.gov.it, il sistema comunitario di ecogestione e audit (**EMAS = Eco-Management and Audit Scheme**) è un sistema a cui **possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni**, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.

Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento n. 761 che, a sua volta sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 dal nuovo Regolamento n. 1221.

EMAS è principalmente destinato a migliorare l'ambiente e a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo ed ai cittadini (al pubblico in senso lato) uno strumento attraverso il quale è possibile avere informazioni sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni.

Il sistema di gestione relativo alle attività tecniche di registrazione EMAS, accreditamento e sorveglianza dei Verificatori Ambientali EMAS sono svolte in conformità alla norma ISO 9001:2015.

Per qualsiasi informazione relativa al rilascio della registrazione EMAS rivolgersi alla Segreteria del Comitato Ecolabel-Ecoaudit: comitato.emas@isprambiente.it

Infine sul sito ISPRA è stato pubblicato il decalogo della comunicazione in EMAS.

Il Regolamento e il Decalogo sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

AMBIENTE

DIVIETO DI PRODURRE E COMMERCIALIZZARE BASTONCINI NON BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI, NONCHE' COSMETICI CONTENENTI MICROPLASTICHE

La Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 contenente il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018, contiene alcune importanti disposizioni in tema ambientale

Si segnalano in particolare i seguenti commi dell'art.1 della Legge 145/2018, riguardanti:

Comma 545

Dal 1° gennaio 2019, e comunque previa notifica alla Commissione europea, è **vietato commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile** ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.

(UNI EN 13432:2002, Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi. Norma in vigore dal 1 marzo 2002. La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13432 (edizione settembre 2000) e tiene conto dell'errata corrige del giugno 2005 (AC:2005). La norma specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.)

Comma 546

Dal 1° gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

Comma 547

Ai fini di cui al comma 546, si intende per: a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546; b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

Comma 548

La violazione del divieto di cui al comma 546 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 546 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata Legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata Legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

REACH/CLP AGGIORNAMENTO DELLA CANDIDATE LIST

Fonte ECHA

ECHA ha ufficializzato l'aggiornamento della Candidate List, la lista delle sostanze candidate ad essere incluse in Autorizzazione.

Viene aggiornata con l'introduzione di 6 nuove sostanze, che riportiamo di seguito in questa tabella; conta ora 197 voci:

Identificazione della sostanza	Motivo dell'inclusione
<i>2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane</i> EC: 401-720-1 CAS: 6807-17-6	<i>Tossico per la riproduzione</i>
<i>Benzo[k]fluoranthene</i> EC: 205-916-6 CAS: 207-08-9	<i>Cancerogeno, PBT, vPvB</i>
<i>Fluoranthene</i> EC: 205-912-4 CAS: 206-44-0	<i>PBT, vPvB</i>
<i>Phenanthrene</i> EC: 201-581-5 CAS: 85-01-8	<i>vPvB</i>
<i>Pyrene</i> EC: 204-927-3 CAS: 129-00-0	<i>PBT, vPvB</i>
<i>1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one</i> EC: 239-139-9 CAS: 15087-24-8	<i>Distruttore endocrino (ambiente)</i>

Non sono disponibili molte informazioni ufficiali circa gli usi di queste sostanze, poiché per nessuna di esse esiste al momento una registrazione attiva in ECHA, eccezion fatta per il pirene che è stato registrato per l'uso esclusivo come intermedio trasportato per la fabbricazione di sostanze nella chimica fine. Vogliamo tuttavia evidenziare che quattro delle sei sostanze sono Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), tipicamente presenti a seguito di reazioni di combustione o degradazione termica di composti organici, plastiche, gomme, ecc.

La sostanza 1,7,7-trimetil-3-(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one è invece usata nei cosmetici (es. creme solari), mentre il 2,2-bis(4'-idrossifenil)-4-metilpentano è un possibile sostituto del Bisfenolo A, in quanto molto simile dal punto di vista strutturale.

ECOLABEL AGGIORNATI I REQUISITI PER CARTA GRAFICA, TESSUTO-CARTA E PRODOTTI IN TESSUTO-CARTA

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 15 del 17 gennaio 2019 la Decisione (UE) 2019/70, la quale sostituisce le Decisioni 2011/333/UE (per il gruppo di prodotti "Carta per copia e carta grafica"), 2012/448/UE (per il gruppo di prodotti "carta da giornale") e 2009/568/CE (per il gruppo di prodotti "tessuto carta").

La nuova decisione aggiorna e raggruppa i criteri da rispettare al fine di assegnare il marchio Ecolabel ai seguenti prodotti:

- "carta grafica";
- "tessuto-carta".

Il raggruppamento delle tre precedenti Decisioni si è reso possibile in quanto i prodotti interessati sono strettamente connessi tra loro ed in questo modo viene aumentata la visibilità del sistema Ecolabel nei confronti del mercato e ridotti i costi per le pubbliche amministrazioni.

Nel caso di marchi Ecolabel assegnati sulla base dei criteri stabiliti da una delle Decisioni abrogate, l'uso di tali marchi è consentito fino e non oltre il 31 dicembre 2019.

Il testo della Decisione è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ECOLABEL REQUISITI PER LUBRIFICANTI

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L 285 del 13.11.2018 la decisione (UE) 2018/1702 della Commissione dell'8 novembre 2018 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti

Il gruppo di prodotti «lubrificanti» comprende tutti i lubrificanti che rientrano in uno dei seguenti sottogruppi:

- il sottogruppo dei lubrificanti a perdita totale, che comprende oli per motosega, lubrificanti per funi, disarmanti per calcestruzzo, grassi a perdita totale e altri lubrificanti a perdita totale;
- il sottogruppo dei lubrificanti a perdita parziale, che comprende oli per ingranaggi destinati all'uso in ingranaggi aperti, oli per l'astuccio dell'elica, oli per motori a due tempi, protezioni temporanee contro la corrosione e grassi a perdita parziale;
- il sottogruppo dei lubrificanti a perdita accidentale, che comprende sistemi idraulici, fluidi per la lavorazione dei metalli, oli per ingranaggi chiusi destinati all'uso in ingranaggi chiusi e grassi a perdita accidentale.

Se l'Ecolabel UE è assegnato in base ai previgenti criteri fissati nella decisione 2011/381/UE, il marchio può essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 2019. I nuovi criteri Ecolabel sono validi fino al 31 dicembre 2024.

Il testo della Decisione è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

AMBIENTE
DISPOSIZIONI NELLA LEGGE DI BILANCIO N. 145/2018
(INQUINAMENTO ACUSTICO, PLASTICHE MONOUSO, PNEUMATICI FUORI USO)

La Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 contenente il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018, contiene alcune importanti disposizioni in tema ambientale.

Si segnalano in particolare i seguenti punti contenuti nell'articolo 1 della suddetta Legge 145/2018:

Commi 746 e 1143 lettera a) - Inquinamento acustico

Il comma 746, integra una norma contenuta nella Legge n. 13/2009 (art. 6-ter) secondo la quale "Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso". Viene aggiunto un nuovo comma con il quale viene stabilito che per l'attuazione di tale disposizione si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore previsti dalla Legge n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relative norme attuazione;

Il comma 1143, lett. a), introduce una proroga, da 12 a 30 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2017 (19.04.2017), del termine per presentare alla Regione competente l'istanza per l'inserimento nell'elenco dei tecnici competenti in acustica previsto dall'articolo 21, comma 5 del citato Decreto Legislativo.

Comma 802 - Plastiche monouso

Nel D.Lgs. n. 152/2006 viene introdotto un nuovo articolo 226-quater relativo alle "Plastiche monouso". Per prevenire la produzione e l'abbandono di rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso, favorire la raccolta differenziata ed il riciclaggio di tali rifiuti e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili, viene stabilito che i produttori, su base volontaria ed in via sperimentale, dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:

- adottino modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
- producano, impieghino e avvino a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;
- utilizzino entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.

I produttori di tali beni, inoltre, promuoveranno:

- la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di sistemi di certificazione del ciclo di vita dei prodotti (life cycle assessment);
- l'elaborazione di standard qualitativi per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione, nonché delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo;
- lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;
- l'informazione sui sistemi di restituzione da parte del consumatore dei prodotti in plastica monouso usati. Dette informazioni in particolare riguarderanno i sistemi di restituzione, di raccolta

e di recupero disponibili; il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzo, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio; il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

Commi 751 e 752 - Pneumatici fuori uso

Per superare le criticità ambientali e sanitarie legate alla gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) sono state apportate due modifiche all'articolo 228 (relativo agli Pneumatici fuori uso) del D.Lgs. n. 152/2006, ed in particolare:

- produttori ed importatori di pneumatici al fine di adempiere, in forma singola o associata, all'obbligo di raccolta e gestione di PFU in quantità almeno pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale devono considerare che un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso novantacinque (la nuova disposizione sostituisce i contenuti dell'art. 9, comma 4, del D.M. 82/2011, nel quale era stabilito un'equivalenza "cento pari a novanta");
- produttori ed importatori di pneumatici o le loro forme associate devono utilizzare, nei due prossimi esercizi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione degli PFU (anche se siano stati fatti oggetto di specifici accordi di programma, protocolli di intesa o altri accordi) o per la riduzione del contributo stesso.

RIFIUTI/EOW ANALISI SUL GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, ERRATA CORRIGE DEL MINISTERO AMBIENTE

Fonte Ministero Ambiente

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato la correzione di un refuso pubblicato in un D.M. del 28 marzo 2018 n. 69.

Con la Nota prot. 0019305 del 21.11.2018, il Ministero dell'Ambiente corregge la Nota prot. 16293 del 5 ottobre 2018 "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Quest'ultima Nota precisava infatti al punto 2 che con la dicitura "laboratorio certificato" richiamata D.M. n. 69/2018, si doveva intendere un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015.

Il Ministero chiarisce che trattasi di un "*mero errore materiale*" e che la norma corretta a cui fare riferimento è la UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

La Nota prot. 0019305 del 21 novembre 2018 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO INAIL, MODELLO OT/24 IN SCADENZA IL 28 FEBBRAIO P.V.

Fonte www.inail.it

L'INAIL ha pubblicato sul proprio sito in data 6 febbraio u.s. una Nota in merito all'oscillazione del tasso per prevenzione e alla riduzione del tasso dopo il primo biennio di attività.

Le aziende, operative da almeno un biennio, che hanno realizzato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (D.L. 81/2008 e s.m.i.), possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

La domanda di riduzione del tasso è riferita agli interventi migliorativi adottati nell'anno 2018 e deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo Mod. OT24/2019, entro il 28 febbraio 2019 esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi online del portale Inail.

RIFIUTI/SISTRI CONFERMATA L'ABROGAZIONE DEL SISTRI, ISTITUZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE GESTITO DIRETTAMENTE DAL MINISTERO AMBIENTE, L. 12/2019

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

Il provvedimento, che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 135/2018 noto come "decreto semplificazioni", conferma ufficialmente con l'art. 6, l'abrogazione del SISTRI, il Sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti istituito con il D.M. 17 dicembre 2009.

Il medesimo provvedimento istituisce **a far data dal 13 febbraio 2019**, data di entrata in vigore della legge di conversione 12/2019, **il Registro elettronico nazionale** per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente, rinviando ad un futuro decreto che dovrà essere emanato dallo stesso Ministero per renderlo pienamente operativo.

Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale suddetto la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 - **si tratta degli adempimenti in modalità cartacea relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico, al formulario di trasporto rifiuti e alla dichiarazione MUD** - nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del D.Lgs. 152/2006 che prevede la possibilità che gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti possano essere effettuati in formato digitale.

Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del D.Lgs. 152/2006 – si tratta delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.

A questo Registro elettronico nazionale dovranno iscriversi (entro il termine individuato con futuro decreto) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, che verranno stabiliti, unitamente alle sanzioni, con il futuro annunciato decreto.

Testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 - Art. 6 Disposizioni in merito alla tracciabilità dati ambientali inerenti rifiuti

1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;

c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico il Ministro per la pubblica amministrazione e il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Registro elettronico nazionale, pari a 1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FGAS

GAS FLUORURATI EFFETTO SERRA, IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO ARIA E REFRIGERAZIONE, NUOVO D.P.R. 146/2018

Fonte Ecocerved

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2019 il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 contenente il “*Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006*” sulla normativa relativa ai gas fluorurati ad effetto serra contenuti in impianti ed attrezzature di climatizzazione, trattamento aria e refrigerazione, quindi utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti

Il nuovo provvedimento, in vigore dal 24 gennaio 2019, abroga il precedente D.P.R. n. 43/2012 e conferma con l'**art. 15 l'obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale** delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
- b) Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
- c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
- d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
- e) Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione;
- f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:

- ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione, a seguito dell'attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2067/2015/CE e 2066/2015/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori;
- ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).

Più precisamente, hanno l'obbligo di iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale

le persone fisiche che intendono svolgere le seguenti attività elencate all'art. 7

a) *attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse:*

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità

inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente;

- 2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- 3) installazione;
- 4) riparazione, manutenzione o assistenza;
- 5) smantellamento;

b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente;

- 2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- 3) installazione;
- 4) riparazione, manutenzione o assistenza;
- 5) smantellamento;

c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:

- 1) installazione;
- 2) riparazione, manutenzione o assistenza;
- 3) smantellamento;
- 4) recupero;

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.

le imprese che svolgono le seguenti attività secondo l'art. 8

attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra.

le persone fisiche indicate all'art. 9

che svolgono l'attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.

le persone fisiche e le imprese come precisate nell'art. 10

a) le persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo *Rankine* a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra;

b) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature;

c) le imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;

d) le imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE;

e) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra;

f) le imprese che svolgono attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo *Rankine* a fluido organico.

Gli accreditamenti e le designazioni rilasciati ex D.P.R. 43/2012 dovranno essere aggiornati entro il 24 gennaio 2020. Le persone fisiche e le imprese che alla data del 24 gennaio 2019 risultano già iscritte al Registro (già istituito dal D.P.R. 43/2012) dovranno conseguire i necessari certificati ed attestati entro il 24 settembre 2019.

Il nuovo provvedimento istituisce con l'art. 16 **la nuova Banca dati telematica** per i gas fluorurati a effetto serra e per le apparecchiature contenenti tali gas alla quale inviare le informazioni precedentemente comunicate con la dichiarazione annuale.

Tale Banca dati sarà gestita dalle Camere di commercio competenti e ad essa dovranno essere trasmessi, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas e delle apparecchiature che li contengono così come quelli relativi alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle stesse apparecchiature (*ad oggi la Banca dati che dovrà essere predisposta da parte di Ecocerved - entro e non oltre il 24 luglio p.v. - non risulta ancora attivata.*)

In particolare l'obbligo di comunicazione alla Banca dati ricorre dal 24 luglio 2019 per i seguenti soggetti:

- le società che forniscono f-gas, anche con modalità di vendita a distanza, dovranno comunicare, all'atto della vendita, gli estremi dei certificati delle imprese acquirenti o, qualora queste non siano soggette a certificazione, delle persone fisiche nonché la quantità e la tipologia di gas venduto
- le società che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas agli utilizzatori dovranno comunicare, all'atto della vendita, la tipologia di apparecchiatura e l'anagrafica dell'acquirente con la dichiarazione di quest'ultimo recante l'impegno a far effettuare l'installazione da un'impresa certificata. Se il venditore offre all'utilizzatore finale anche il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, tale dichiarazione deve essere rilasciata dal venditore. Qualora infine l'acquirente è un'impresa certificata, dovrà essere trasmesso il numero del certificato.

Dal 24 settembre 2019, l'obbligo di comunicazione alla Banca dati riguarderà le imprese certificate o, nel caso non ricorra l'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate nei seguenti casi:

- a seguito dell'installazione di:
 - a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
 - b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
 - c) pompe di calore fisse;
 - d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
 - e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
 - f) commutatori elettrici.

La comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dall'installazione.

- in occasione del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione sulle suddette apparecchiature già installate e per ogni intervento successivo. Anche in questo caso la comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell'intervento.

- a seguito dell'attività di smantellamento delle suddette apparecchiature.

Per la gestione della Banca dati le imprese certificate o, nel caso non ricorra l'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate dovranno versare annualmente, entro il mese di

novembre, alle Camere di commercio competenti, i diritti di segreteria previsti.

Il D.P.R. 146/2018, rispetto al D.P.R. 43/2012, estende il campo di applicazione anche alle seguenti attività:

- installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi;
- smantellamento di impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore;
- smantellamento di impianti di protezione antincendio;
- installazione, riparazione e manutenzione di commutatori elettrici.

Pertanto il decreto interviene sulla validità delle certificazioni che le imprese e le persone fisiche hanno già acquisito ai sensi della previgente normativa come segue:

- I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti f-gas, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse. L'estensione della certificazione anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti f-gas può essere rilasciata, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità per operare su dette apparecchiature, da parte dell'organismo di certificazione attraverso un'apposita certificazione integrativa.

- I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento (UE) n. 2015/2066 esclusivamente per detta attività. L'estensione anche alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici richiede una verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità per dette attività da parte dell'organismo di certificazione che lo attesta attraverso il rilascio di un'apposita certificazione integrativa.

Infine il D.P.R. 146/2018 prevede che le persone fisiche e le imprese che, alla data del 24 gennaio 2019, risultano iscritte al Registro telematico nazionale ma non ancora certificate, dovranno conseguire la certificazione entro il 23 settembre 2019 (8 mesi dall'entrata in vigore del decreto) Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'iscrizione della persona fisica e dell'impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

L'art. 19 del nuovo D.P.R. 143/2018 prevede dal 24 gennaio 2019 l'obbligo di utilizzare **il nuovo formato di etichetta** per i prodotti ed apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

In particolare l'obbligo riguarda le seguenti apparecchiature e/o prodotti contenenti o il cui funzionamento dipenda da un gas fluorurato a effetto serra: le apparecchiature di refrigerazione; le apparecchiature di condizionamento; le pompe di calore; le apparecchiature di protezione antincendio; i commutatori elettrici; i generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, a eccezione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici; i cicli rankine a fluido organico.

L'etichetta deve essere redatta anche in lingua italiana e deve riportare le seguenti indicazioni:

- un riferimento che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra o che il relativo funzionamento dipende da tali gas, tramite la menzione "contiene gas fluorurati a effetto serra";

- la denominazione industriale accettata per il gas fluorurato a effetto serra o, in mancanza, la denominazione chimica;
- quantità espressa in peso e in CO2 equivalente del gas fluorurato a effetto serra contenuto nel prodotto o nell'apparecchiatura o la quantità di gas fluorurato a effetto serra per la quale è progettata l'apparecchiatura e il relativo potenziale di riscaldamento globale di tale gas;
- ove applicabile un riferimento che: il gas fluorurato a effetto serra è contenuto in una apparecchiatura ermeticamente sigillata; il commutatore elettrico presenta un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante.

Il testo del D.P.R. 146/2018 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, DISPONIBILE LA NUOVA VERSIONE FEBBRAIO 2019

Fonte INL

Publicato sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro aggiornato al mese di febbraio 2019.

Novità in questa versione "FEBBRAIO 2019".

- Inserita la Nota INL del 5/02/2019 prot. 1148 - art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 - maggiorazioni sanzioni. Nota integrativa alla circolare n.2/2019.
- Corretto l'importo della sanzione massima rivalutata degli artt. 55, comma 5, lett. d) e 57, comma 1, sanzionatori, rispettivamente, degli articoli: 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte; 26, commi 2 e 3, primo periodo e quarto periodo, 3-ter e 22;.
- Aggiornata l'Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio).

Il testo aggiornato del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

RIFIUTI

MUD 2019, NUOVA MODULISTICA, NESSUNA MODIFICA PER QUANTO RIGUARDA I PRODUTTORI, SCADENZA 22 GIUGNO P.V.

Fonte Ecocerved

Publicato sul Supplemento Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio u.s. il D.P.C.M. 24 dicembre 2018 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019”, contenente il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale.

Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. **Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.**

Rimangono immutati rispetto al 2018:

- Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni.
- Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.
- Modalità per l'invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all'indirizzo comunicazionemud@pec.it.
- Diritti di segreteria: sono pari a 10 € per l'invio telematico e 15 € per l'invio via PEC.

Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è il 22 giugno 2019: infatti l'art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: *“Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.*

A partire dai prossimi giorni Ecocerved renderà disponibili su EcoCamere, nuovo sito ambientale delle Camere di commercio raggiungibile all'indirizzo www.ecocamere.it, materiali e istruzioni per la compilazione, il software per la compilazione e la presentazione del MUD, nonché i tracciati record aggiornati per i produttori di software.

Sempre nei prossimi giorni verrà reso accessibile il portale per la compilazione del MUD Semplificato.

Si fa riserva di ulteriori indicazioni con successiva circolare.

La Scheda sintesi MUD 2019 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ADECCO - Agenzia per il Lavoro

ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR - Agenzia per il Lavoro

ATEMPO - Agenzia per il Lavoro

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CDI MANAGER – Manager a Contratto Temporaneo

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il Lavoro

DHL EXPRESS – Spedizioni espresso

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EUROTECNICA – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

FCA ITALY – Automobili

FOOD AND SWEET – Ristorazione, catering

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il Lavoro

GI GROUP – Agenzia per il lavoro

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi elettronici d'allarme

GREEN SCHOOL – Scuola di lingue

GRUPPO ARGENTA – Ristorazione

INFOR GROUP – Agenzia per il Lavoro

LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s. - Servizi alle imprese

LINEA UFFICIO SERVICE – Cancelleria

MASIERO GOMME – Sicurezza per la guida e noleggio

M & P INGEGNERIA – Ingegneria civile, messa in sicurezza sismica

NEXIVE – Servizio postale privato

NORDEST GROUP – Leasing finanziario e operativo – noleggio a lungo termine

ORIENTA - Agenzia per il Lavoro

SEA Società per Azioni – Esercizi aeroportuali

SPHERA CONSULTING – Consulenza e analisi finanziaria

SPORTING CLUB ARBIZZANO – Fitness, tennis, nuoto, benessere

STUDIO ESSEPI – Consulenza e formazione per la sicurezza, qualità e ambiente

TARGET SALUTE – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro

TEMPOR SPA – Agenzia per il Lavoro

TOMMASI FAMILY ESTATE – Vino e enoturismo

TRANSALDI – Consulenze doganali

VERPUL – Articoli per la pulizia industriale

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia assicurazioni

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed eventi

ZOSTAN SACE – Polizze assicurative crediti commerciali